



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE AFFARI GENERALI

Ordinanza Sindacale n° 02

Del 20-01-2025

OGGETTO: Cane randagio

IL SINDACO

- **Considerato** che il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell'art. 14 comma 1° della Legge Regionale del 3/07/2000 nr. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza;
- **Visto** il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 nr.02825/ servizio 3^a IRV/2007, con il quale sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della Regione ;
- **Che** tra le varie competenze i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b" e "g" del decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati , feriti o malati, nonché, garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
- **Vista** la comunicazione Prot.llo P.M. n° 66 del 21/01/2025 del Comando Polizia Municipale a firma del Comandante Isp. Capo Costa Anna, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 861 17/01/2025 d, con la quale si comunica che un cane randagio di razza meticcina in stato di abbandono in Via S Ciaramitaro
- **Considerato** che il Comune di Trappeto risulta essere sprovvisto di un proprio canile sanitario ,ovvero di apposita convenzione con altro canile sanitario privato o di rifugi di proprietà di Associazioni protezionistiche o animaliste che possono collaborare anche con le istituzioni preposte in progetti di prevenzioni del randagismo;
- **Visto l'art. 69 O.R.E.L.** che prevede l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene;



- **Ritenuto** urgente ed indifferibile provvedere al ricovero del cane randagio in argomento;

ORDINA

1. Il ricovero di nr.1 cane randagio di razza meticcia, presso struttura sanitaria abilitata per le necessarie cure e conseguente reimmissione nel Territorio Comunale, previa certificazione rilasciata dal veterinario della medesima struttura.
2. Incaricare L'Ufficio Affari Generali per i provvedimenti consequenziali all'adozione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 20/01/2025

IL SINDACO
Santo Cosentino

